



# **Coordinamento Nazionale FLP Giustizia**



Ministeri e  
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

---

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024  
sito internet: [www.flpgiustizia.it](http://www.flpgiustizia.it) e-mail: [flpgiustizia@flp.it](mailto:flpgiustizia@flp.it) - [flpmingiustizia@libero.it](mailto:flpmingiustizia@libero.it)

Informativa N. 202

Roma, 26 novembre 2012

## **DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE**

Iniziative per la salvaguardia dei Tribunali minori soppressi.

**Il 30 novembre scade il termine per la raccolta firme** per la proposta di legge di iniziativa popolare sulla riforma della geografia giudiziaria partita dai colleghi di Montepulciano.

La FLP di Ancona nella persona del Coordinatore Provinciale Riccardo Minardi chiede, con un articolo pubblicato in “Vivere Senigallia”, che si allega, una firma per salvare il Tribunale di Senigallia.





**La FLP condivide e sostiene l'iniziativa.**

**Si pregano i colleghi ad attivarsi immediatamente.**

Naturalmente come sempre vi terremo costantemente informati.

***Aiutaci ad aiutarti!!! vieni in FLP***

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia  
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)



## > Una firma per salvare il tribunale di Senigallia



Presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico di Senigallia, in piazza Manni è possibile firmare per la proposta di legge di iniziativa popolare sulla riforma della geografia giudiziaria. Senza questa legge il tribunale di Senigallia, come molti altri in Italia, verrebbero soppressi.

I termini per la presentazione delle firme sono stati prorogati, ma al momento la raccolta procede lentamente, a Senigallia non sono state raccolte che poche decine di firme.

In allegato il testo della proposta di legge.

da **Riccardo Minardi**

*Coordinatore Provinciale FLP  
(Federazione Lavoratori Pubblici)*

Proposta di legge di iniziativa popolare denominata: “Riforma della geografia giudiziaria”

Art.1

L’art. 1 Comma 2 della Legge 14.9.2011 n.148 è abrogato e sostituito dal seguente :

“Il Governo anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all’art. 9 del decreto-legge 6 Luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n.111 è delegato ad adottare , entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riorganizzare gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di mantenere in essere le attuali sedi dei tribunali circondariali esistenti, potendo essere elevate a rango di tribunale circondariale le attuali sezioni distaccate che abbiano un carico di lavoro non inferiore ai tribunali circondariali esistenti;
- b) ridefinire mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi anche superando i confini provinciali e di distretto di Corte d’Appello l’assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri che tengano conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e delle sopravvenienze, della specificità del territorio di competenza, avuto particolare riguardo alle infrastrutture ed ai trasporti ed alle distanze e del tasso di criminalità organizzata;
- c) procedere alla soppressione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali circondariali limitrofi, alla stregua dei principi di cui alla lettera b), salva l’ipotesi di cui alla lettera a);
- d) in ogni caso ove sia previsto un tribunale circondariale, anche ove in precedenza vi fosse stata una sezione distaccata, dovrà essere prevista la relativa procura circondariale;
- e) le sedi degli Uffici dei Giudici di Pace dovranno coincidere con le sedi dei tribunali con identica competenza territoriale circondariale;
- f) dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”


Art.2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

# PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

## "Riforma della geografia giudiziaria"

Iniziativa annunciata nella "Gazzetta Ufficiale" n. 156 del 06/07/2012

Spazio riservato alla apposizione del bollo dell'ufficio e della firma (leggibile) da parte del segretario comunale o del cancelliere capo dirigente la cancelleria (di Tribunale o di Corte d'Appello). Art. 7, legge 25 maggio 1970, n. 352	<b>VIDIMAZIONE</b>  ..... lì .....  .....  FIRMA E TIMBRO CON QUALIFICA E NOME DELL'FUNZIONARIO	
---	---	--

Comitato di .....

modulo n. ....

I sottoscritti elettori promuovono la seguente legge di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 71, comma 2, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni.

### PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

<<Riforma della geografia giudiziaria>>

#### Art. 1

L'art. 1, comma 2, della Legge 14/9/2011 n. 148 è abrogato e sostituito dal seguente:

"Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art. 9 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- riorganizzare gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di mantenere in essere le sedi dei tribunali circondariali esistenti al 5 luglio 2012, potendo essere elevate a rango di tribunale circondariale le attuali sezioni distaccate che abbiano un carico di lavoro non inferiore ai tribunali circondariali già esistenti alla predetta data;
- ridefinire mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, anche superando i confini provinciali e di distretto di Corte d'Appello, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e delle sopravvenienze, della specificità del territorio di competenza, avuto particolare riguardo alle infrastrutture ed ai trasporti ed alle distanze e del tasso di criminalità organizzata;
- procedere alla soppressione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali circondariali limitrofi, alla stregua dei principi di cui alla lettera b), salva l'ipotesi di cui alla lettera a);
- in ogni caso ove sia previsto un tribunale circondariale, anche ove in precedenza vi fosse stata una sezione distaccata, dovrà essere prevista la relativa procura circondariale;
- le sedi degli Uffici dei Giudici di Pace dovranno coincidere con le sedi dei tribunali con identica competenza territoriale circondariale;
- dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"

#### Art. 2

Sono abrogati i decreti legislativi già emanati in attuazione della legge delega abrogata e sostituita dalla presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

### SOTTOSCRITTORI DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

<<Riforma della geografia giudiziaria>> - Gazzetta Ufficiale 156 del 06/07/2012

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che il promotore della sottoscrizione è il Comune di Montepulciano con sede in Montepulciano (SI) Piazza Grande n. 1. Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente per l'iniziativa legislativa del popolo e secondo modalità a ciò strettamente collegate.

N.	COGNOME E NOME (scrivere in stampatello)	LUOGO DI NASCITA	COMUNE DI ISCRIZIONE nelle liste elettorali	FIRMA (leggibile e per esteso)	Numero di iscrizione nelle liste elettorali
		DATA DI NASCITA	DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE		
1					
2					
3					
4					
5					

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

**PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE**  
 «Riforma della geografia giudiziaria» – Gazzetta Ufficiale n. 156 del 06/07/2012

N.	COGNOME E NOME (scrivere in stampatello)	LUOGO DI NASCITA	COMUNE DI ISCRIZIONE nelle liste elettorali	FIRMA (leggibile e per esteso)	Numero di iscrizione nelle liste elettorali
		DATA DI NASCITA	DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.